



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2022, proposto da

Lauriola Annamaria, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, alla Via di Villa Chigi, n. 41, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Commissione esaminatrice del concorso;
- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero della Salute;
- Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili;

- Ministero dell'Istruzione;
- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero della Cultura;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Valentino Coppola, Margot Bellomo, Flonja Shuli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it prima in data 17/12/2021 e successivamente pubblicata nuovamente in data 14/01/2022 (approvata dalla Commissione d'esame e validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 12/01/22) per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in GURI n.50 del 30/06/2020, così come modificato da atto di rettifica pubblicato in GURI n.60 del 30/07/2021, nella parte in cui NON ha riconosciuto come "attinente" il titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui è in possesso la ricorrente, riconoscendole 1 punto (anziché 3 punti) e collocandola, quindi, in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta di idonea e non vincitrice;

- per quanto di ragione, del verbale n.13 del 20/10/2021, conosciuto in data 3/02/2022 in riscontro all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con cui la Commissione, provvedendo alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all'art.9 del Bando e dell'art. 1 c. 4 lett. t) dell'avviso di modifica, ha stabilito di *“ritenere “attinente” l’abilitazione della professione forense e l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, “non attinente” le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l’esercizio della professione, ove espressamente dichiarato dal candidato”*;

- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso per il reclutamento di 2.133 posti di funzionario amministrativo adottato dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicato nella G.U.R.I. n. 50 del 30/06/2020 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria di merito, laddove l'art. 9 c. 5 lett. b del Bando venga interpretato nel senso di escludere l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso;

- per quanto occorrer possa, dell'atto di rettifica del Bando di concorso in oggetto pubblicato in G.U.R.I. n. 60 del 30/07/2021 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria di merito, con cui la Commissione ha adottato le misure di semplificazione di cui all'art.10 c.3 del D.L.n.44/2021 e modificato l'espletamento della procedura (eliminando la prova preselettiva e la prova orale e sostituendole con un'unica prova scritta), laddove, *“preservando”* l'art. 9 del Bando dalle successive modifiche, tale disposizione venga interpretata nel senso di escludere l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso;

- per quanto di ragione, della nota pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 17/01/2022 con cui la Commissione Ripam

ha invitato i candidati vincitori alla scelta della Amministrazione di destinazione entro il termine improrogabile del 24/01/2022;

- per quanto occorrer possa, della delibera n.7 del 27/09/2021 di nomina della Commissione d'esame del concorso pubblico in oggetto;

- per quanto di ragione, del verbale e delle schede di valutazione dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha valutato "*anche mediante ricorso a piattaforme digitali*", a differenza delle altre abilitazioni, come "*non attinente*" l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, già richiesti dalla ricorrente, senza esito, con istanze di accesso a firma della ricorrente del 20/12/2021 e del 3/01/2022;

- per quanto di ragione, di ogni altro verbale dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sulle abilitazioni professionali dei candidati;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione a seguito delle citate istanze di accesso e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

nonché per l'accertamento e la condanna

dell'interesse in capo alla ricorrente della rivalutazione del proprio punteggio e conseguente riposizionamento nella graduatoria di merito – pubblicata il 17/12/2021 e nuovamente ripubblicata il 14/01/2022 – con l'attribuzione del corretto punteggio di 3 punti (anziché di 1 punto) per il riconoscimento della propria abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro come "*attinente*" ai profili del Bando, che le permetterebbe di ottenere una posizione prossima alla n. 2.341 – su 2.736 posti – con il punteggio complessivo di 29,625 [di cui 24,625 punti per la prova scritta e 5 punti per i titoli (di cui 2 punti per il titolo di studio 110/110 con lode e 3 punti per l'abilitazione professionale)] e, quindi, di risultare vincitrice del concorso per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133)

posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 50 del 30/06/2020 e così come modificato da atto di rettifica pubblicato in G.U.R.I. n. 60 del 30/07/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato come l'odierna ricorrente lamenti che la precedente Amministrazione abbia ritenuto "non attinente" l'abilitazione dalla medesima posseduta, con conseguente attribuzione di un solo punto, anziché tre;

Preso atto che la *lex specialis* ha previsto di attribuire agli «*altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando*»;

Ritenuto, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che – in ragione sia della connotazione funzionale dei posti messi a concorso, sia delle materie previste per la presente procedura concorsuale; sia, da ultimo, con riferimento alle materie previste ai fini dell'esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro – la valutazione dell'Amministrazione, circa la

“non attinenza” della abilitazione allo svolgimento della professione di “consulente del lavoro” al profilo richiesto, si riveli indenne da mende;

Per l’effetto, escluso che l’attribuzione di un solo punto (e non tre) alla ricorrente per il titolo di che trattasi dimostri la presenza di emersioni inficianti;

Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l’atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è

stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- respinge l'istanza cautelare;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO